

Dev/.



N.26052/I /div.4<sup>a</sup>

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741;

Visto il R.D. 20 Luglio 1934, n.1303;

Visto il R.D. 23 febbraio 1950 n.170;

Vista la domanda in data 16 maggio 1952, con la quale

la Ditta Fratelli TURRIZIANI Giovanbattista e Luigi

di Domenico domiciliata in Frosinone - Scalo - Via Gae

ta n.103 ha chiesto la concessione di installare un

distributore automatico di <sup>super</sup>carburante -- in

Frosinone - SS.n.6 Casilina Km.82,580 - su suolo di

proprietà della ditta stessa;

Visto il parere favorevole espresso dall'Azienda

Nazionale delle Strade Statali - Compartimento Viabi

lità con nota n.7722 del 25 Luglio 1952 ;

Visto il certificato prevenzione incendi rilasciato

dal Comando del 35° Corpo Vigili del Fuoco di Frosi-

none in data 14 maggio 1952 ;

--- D E C R E T A ---

Art.I - Alla ditta F.lli Turriziani GiovBattista e

Luigi di Domenico, domiciliata in Frosinone Scalo-Via

Gaeta n.103 è rilasciata la concessione di instal-

lare nel Comune di Frosinone-SS. n.6 Casilina Km.82+

580 un distributore automatico di <sup>super</sup>carburante

con serbatoio avente la capacità di litri 10.000;

art.2 - L'installazione del detto impianto dovrà attuarsi in conformità delle vigenti norme di Pubblica Sicurezza e delle disposizioni in materia di viabilità e di Polizia Urbana.

Art.3 - L'autorità concedente si riserva piena facoltà di revocare la concessione in qualsiasi tempo, dietro semplice preavviso, nonché di ~~Mod~~ificarla o di imporre altre condizioni, senza che il concessionario possa avere diritto ad alcun indennizzo.=

art.4 - La concessione è fatta a tutto rischio e pericolo del concessionario, e l'autorità concedente non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni che dal collocamento dell'impianto e dal funzionamento dell'apparecchio potessero derivare a terzi.

art.5 - E' vietato ~~il~~ trapasso ad altri, per qualsiasi titolo, della presente concessione.

art.6 - L'impianto, oggetto della presente concessione, dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile, e, in ogni caso, non oltre tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto, sotto pena di decadenza.

art.7 - Nella esecuzione dei lavori e per l'esercizio dell'impianto, il concessionario dovrà attenersi a tutte le norme e condizioni stabilite dall'Azienda delle Strade Statali con il disciplinare che verrà stipulato - nonché dal Comando 35° Corpo Vigili del

Puoco di Frosinone con il certificato di prevenzione incendi in data 14 maggio 1952 ;

Art.8 - Al concessionario è fatto obbligo, ai sensi dell'art.4 del R.D.L. 11 gennaio 1923 n.138 e delle circolari del Ministero dell'Economia Nazionale Comitato Centrale Annonario - n.10 e 53 rispettivamente del 22 maggio 1918 e 21 Giugno 1929, di apporre sul distributore automatico il cartello indicatore del prezzo di vendita del carburante specificato nello art.1, nonché di rispettare tale prezzo, senza maggiorazione o minorazione alcuna. =

art.9 - Il concessionario è altresì tenuto ad indicare, con dicitura chiara sull'apparecchio oggetto della presente concessione, la qualità del carburante all'erogazione del quale è autorizzato l'apparecchio stesso, a mente dell'art.1.

E' vietato l'impiego del distributore per la vendita di altro tipo di carburante, senza la speciale autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

art.10 - Qualora l'apparecchio di distribuzione, oggetto della presente concessione, porti l'indicazione del nome o marchio di una Società, importatrice di prodotti petroliferi, il concessionario non potrà vendere, attraverso il distributore, carburanti di altra provenienza.

Art.11 - Per il controllo dell'osservanza delle clausole contenute nella presente concessione saranno incaricati funzionari delle varie Amministrazioni interessate secondo la rispettiva competenza.-----

art.12 - L'eventuale rinuncia della presente concessione e la conseguente rimozione del distributore, se già impiantato, devono essere comunicate a cura del concessionario all'Amministrazione concedente.=

art.13 - La presente concessione sarà in ogni caso operativa di effetti quando il concessionario avrà rilasciato formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole in essa contenute.=

Frosinone, li 3 settembre 1952.=



IL PREFETTO